

STATUTO

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 04.03.2010 n. 28 e del DM n°180/2010, è istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato (d'ora in avanti C.d.O.), vista la delibera n°8 del **29.04.2010**, nonché la delibera del **07.02.2010** del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato, **l'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DI PRATO** (d'ora in avanti O.d.C.)

TITOLO I

OGGETTO ED ORDINAMENTO INTERNO

Art. 2

Oggetto

L' OdC ha ad oggetto:

2.1 l'attività di mediazione e/o conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del giudice, o iniziativa di taluna o di tutte le parti ex Dlgs. 28/2010, ovvero di ogni altra attività che preveda, o andrà a prevedere la mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie in genere, in qualsivoglia materia ed ambito, provvedendo direttamente al compimento delle attività previste e disciplinate dal Dlgs 28/10 e succ. mod. e, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.

2.2 l'attività di formazione, abilitazione e aggiornamento, della figura del mediatore, conciliatore od arbitro, provvedendo direttamente al compimento delle attività previste e disciplinate dal Dlgs 28/10 e succ. mod., e, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali

Art. 3

Sede dell'O.d.C.

L'O.d.C. svolge le sue funzioni presso i locali messi a disposizione del Presidente del Tribunale di Prato presso il Tribunale medesimo in Prato, Piazzale Falcone e Borsellino n. 8.

Art. 4

Personale dipendente

L'O.d.C. si avvale del personale dipendente del Consiglio dell'Ordine che assegna, con idonea delibera,, propri dipendenti a svolgere, anche part-time, compiti di segreteria. Detti dipendenti hanno l'obbligo della riservatezza ed è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Art. 4

Composizione O.d.C.

L'O.d.C. è composto da sette membri nominati dal C.d.O. scelti tra i suoi componenti e/o avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Prato.

I Componenti dell'O.d.C. per lo svolgimento delle loro funzioni riceveranno un'indennità le cui modalità ed entità saranno deliberate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato.

Il Presidente dell'O.d.C. è il Presidente del C.d.O. o suo delegato. Al suo interno l'O.d.C. elegge a maggioranza di voti il segretario.

I componenti dell'O.d.C. restano in carica per un biennio in coincidenza con il mandato del C.d.O. e, comunque, fino all'insediamento del nuovo C.d.O..

Art. 5

Funzioni del Presidente

Il Presidente convoca e coordina le sedute dell'O.d.C., fissando i punti all'ordine del giorno; esamina, in via preliminare e sommaria eventuali esposti nei confronti dei mediatori assegnandoli, eventualmente, ai singoli componenti dell'O.d.C.

Art. 6

Funzioni del Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente, tiene il registro degli affari di conciliazione, cura la redazione dei verbali delle sedute dell'Organismo e provvede alla custodia dei relativi registri.

Art. 7

Convocazione dell'O.d.C.

L'O.d.C. viene convocato dal Presidente senza necessità di formalità particolari, ed anche "ad horas", con comunicazione verbale, ovvero telefonica, ovvero ai sensi del decreto legislativo 253/2010, anche a mezzo comunicazione P.E.C..

L'O.d.C. è da ritenersi validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti.

In caso di assenza del Presidente ne assume le funzioni il Componente più anziano per iscrizione all'Albo degli Avvocati.

Le riunioni dell'Organismo sono verbalizzate in un apposito registro, che sarà numerato in ogni pagina, vidimato dal Presidente dell'O.d.C. e custodito nella segreteria del C.d.O.

Le decisioni dell'Organismo sono assunte a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quella del Presidente o del suo facente funzioni.

Art. 8

Compiti dell'O.d.C.

L'O.d.C. è tenuto a redigere ed aggiornare periodicamente l'Elenco dei Mediatori e a sottoporlo al C.d.O. per la ratifica.

Il C.d.O. è tenuto a stipulare polizza assicurativa, di importo non inferiore a 500.000,00

euro, per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento di attività di mediazione .

L'O.d.C. ha i seguenti compiti:

- a) Stilare l'Elenco dei Mediatori;
- b) Tenere il Registro degli affari di conciliazione;
- c) Esaminare le richieste di conciliazione e provvedere alla designazione dei mediatori;
- d) Esaminare gli esposti nei confronti dei mediatori;
- e) Vigilare sul rispetto da parte del Mediatore designato degli obblighi cui é tenuto;
- f) Provvedere, in caso di mancanze da parte del Mediatore, alla sospensione dell'interessato dall'esercizio dell'opera di conciliazione (vedi art. 19) o, in casi più gravi, alla sua cancellazione dall'Elenco dei Mediatori (vedi art. 19);
- g) Provvedere al controllo della regolarità formale dei verbali stilati dal mediatore designato e a tutti gli incombeni successivi alla conclusione del tentativo di conciliazione stragiudiziale esperito dal Mediatore designato;
- h) Trasmettere, a far data dal secondo anno di iscrizione nel Registro Ministeriale, entro il 31 marzo di ogni anno successivo il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero;
- i) Predisporre il rendiconto contabile finanziario.
- j) Individuare la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite.

L'O.d.C. e/o il C.d.O., salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2, lett. B), del D.M. 180/2010

e successive modificazioni, non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di sé o presso altri enti o organismi di conciliazione iscritti nel Registro.

Art. 9

L'Elenco dei Mediatori

L'O.d.C. si avvale per svolgere le sue funzioni di un elenco di Mediatori composto esclusivamente da Avvocati iscritti all'albo degli Avvocati di Prato e da praticanti abilitati al patrocinio iscritti nell'apposito Registro di Prato, e con le limitazioni di competenza previste dalla legge n°479/99, questi ultimi solo fino alla cessazione della abilitazione al patrocinio.

Gli avvocati e i praticanti abilitati al patrocinio che chiederanno l'iscrizione nel suddetto elenco dovranno altresì dichiarare la loro disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore per l'O.d.C. ai sensi del D.Lgs. N. 28/2010.

L'O.d.C. è tenuto a redigere l'Elenco dei Mediatori sulla scorta delle istanze degli interessati e a sottoporlo al C.d.O. per la ratifica.

L'O.d.C. deve, comunque, provvedere, almeno ogni 6 mesi, all'aggiornamento dell'Elenco dei Mediatori.

L'Elenco aggiornato deve essere inviato, entro 10 gg dalla ratifica del C.d.O., al Ministero competente.

Art. 10

Il Mediatore

Il Mediatore, deve essere:

- un avvocato iscritto all'albo tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Prato o praticante abilitato al patrocinio iscritto presso l'Ordine di Prato che abbia frequentato con profitto i corsi di formazione tenuti dai soggetti a ciò abili-

tati dal Ministero di Giustizia, e che abbia adempiuto agli obblighi formativi richiesti dall'OdC.

Il Mediatore non deve:

- aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva anche per contravvenzione;
- aver riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti non inferiore a sei mesi;
- essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;

Art. 11

Degli obblighi del Mediatore

Al mediatore è fatto divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera; gli è fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:

- a) sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di imparzialità e di insussistenza di motivi di incompatibilità con l'incarico da assumere;
- b) informare immediatamente l'O.d.C., ed eventualmente le parti, dell'affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali richiesti ai fini della imparzialità dell'opera;
- c) nelle ipotesi previste dalla Legge, formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;

d) corrispondere immediatamente ad ogni richiesta del Responsabile della tenuta del Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia

TITOLO II

PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Art. 12

Riservatezza del procedimento

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione non sono accessibili al pubblico tranne che nei casi di legge o previsti dal presente regolamento.

Art. 13

Del Mediatore

Il Mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione. E' tenuto all'obbligo della riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni della sua opera.

Art. 14

Designazione Mediatore

Su istanza dell'interessato (o degli interessati) tesa ad esperire la conciliazione stragiudiziale e/o delegata dall'Autorità Giudiziaria, l'O.d.C. provvede a designare con propria delibera il mediatore, seguendo il criterio di progressione per ordine alfabetico.

La lettera di partenza sarà estratta nell'adunanza dell'O.d.C. con la quale si delibererà l'elenco dei mediatori da sottoporre a ratifica dell'O.d.C.

In occasione dell'aggiornamento semestrale dell'elenco si procederà alla formazione di un ulteriore blocco di mediatori, che verranno anch'essi ordinati per ordine alfabetico ed al quale si attingerà solo dopo aver esaurito il blocco precedente, sempre con estrazione a sorte della lettera di partenza.

Il Mediatore può, altresì, sempre essere scelto di comune accordo dalle parti, purchè sia

iscritto nell' Elenco dei Mediatori dell'O.d.C. In Tale ipotesi l' O.d.C. Avrà l'obbligo di confermare la nomina del mediatore prescelto dalle parti.

Nella suddetta ultima ipotesi il criterio di rotazione non subirà variazioni di sorta.

Il designato mediatore, presa visione della documentazione, dichiara agli atti dell'O.d.C., la insussistenza di motivi di incompatibilità con l'assunzione dell'incarico, nonché la propria imparzialità. In caso di dichiarata incompatibilità l'O.d.C. provvede a designare un nuovo Mediatore.

Il designato mediatore non può astenersi dall'incarico ricevuto senza motivazione riferita ad un legittimo impedimento ritenuta congrua dall'Organismo di Conciliazione Forense, e comunque non più di sei volte in un triennio (tranne che nel caso di cui al comma precedente) pena la cancellazione d'ufficio dall'Elenco dei Mediatori.

TITOLO III

LE INCOMPATIBILITA' E I PROCEDIMENTI A CARICO DEI MEDIATORI

Art. 15

Incompatibilità - imparzialità

Il Mediatore designato dall'O.d.C. a svolgere la propria opera deve formalmente dichiarare che non ha alcuna incompatibilità con l'incarico da svolgere, ed espressamente, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità prevista da specifiche norme di legge.

Al momento dell'accettazione dell'incarico deve sottoscrivere apposita dichiarazione di imparzialità e di adesione al Codice Europeo di Condotta per Mediatori. In merito alla stessa controversia, benché autorizzato, non potrà svolgere in seguito tra le stesse parti o in favore di una sola di esse, e funzioni di consulente, difensore o arbitro.

Art. 16

Procedimento di cancellazione o sospensione dall'elenco

Il Mediatore che non rispetti gli obblighi previsti dall'art. 11 è, con delibera dell'O.d.C.,

immediatamente sospeso, in via cautelare, dall'Elenco e sostituito nell'incarico da altro mediatore all'uopo designato. Viene, pertanto, invitato a fornire chiarimenti ed al termine della fase istruttoria l'O.d.C. può determinarsi nei confronti del Mediatore nei seguenti modi:

1. riammetterlo a svolgere le proprie funzioni;
2. cancellarlo dall'Elenco dei Mediatori, nel qual caso è immediatamente notiziato il C.d.O. di appartenenza al fine dell'apertura del rituale procedimento disciplinare.

Nel caso di esposto di una delle parte interessate, l'O.d.C. provvede nel più breve tempo possibile, a sentire sui fatti esposti il Mediatore interessato e può determinarsi nel seguente modo:

1. consentire all'interessato di continuare a svolgere l'incarico;
2. sospenderlo cautelativamente dall'incarico provvedendo alla sua sostituzione ed eventualmente avviando il procedimento di cancellazione di cui al comma 1, provvedendo ad informare immediatamente il C.d.O. di appartenenza al fine dell'apertura del rituale procedimento disciplinare.

Delle sospensioni e/o cancellazioni dall'Elenco è data immediata notizia al Responsabile del Registro degli Organismi di Conciliazione.

TITOLO IV

LA CONTABILITA' DELL'O.d.C.

Art. 17

Dei mezzi dell'O.d.C.

L'O.d.C., per lo svolgimento delle sue funzioni ha piena autonomia gestionale ed organizzativa, utilizza strumenti, mezzi e personale del C.d.O. è tenuto a dotarsi di un Registro, anche informatico, su cui annotare le entrate e le uscite.

L'OdC, è tenuto a redigere un rendiconto contabile-finanziario, ai termini del successivo art. 19.

Art. 18

Entrate e Uscite

Sono entrate dell'O.d.C. i proventi derivanti dall'attività di conciliazione. Sono uscite dell'O.d.C. i compensi, debitamente fatturati, dei Mediatori, nonché le indennità dei componenti dell'O.d.C., salvo altre uscite che potranno essere di volta in volta deliberate.

Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio del C.d.O. previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario dell'O.d.C.

Art. 19

Controlli sulla gestione contabile dell'O.d.C.

Il controllo sulla gestione contabile dell'O.d.C. è affidata al C.d.O. che lo espleta tramite il proprio Consigliere Tesoriere. L'O.d.C. è comunque tenuto a depositare, semestralmente entro il 10 luglio (semestre gennaio/giugno) ed il 10 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento (semestre luglio/dicembre), presso il C.d.O., rendiconto contabile-finanziario della propria gestione.

Il C.d.O, entro 10 gg dal ricevimento del rendiconto provvede, su relazione del Consigliere Tesoriere alla sua eventuale approvazione.

Art. 20

Delle entrate

L'avanzo di gestione dell'O.d.C. sarà utilizzato per compensare le uscite del C.d.O. derivanti dalle attività dell'O.d.C., in particolare per le seguenti voci di bilancio:

- "spese personale": incentivi, straordinari, indennità speciali per i dipendenti dell'Ordine assegnati all'O.d.C.;
- "spese di cancelleria": modulistica e cancelleria varia per l'attività dell'O.d.C.;

- "spese postali e telefoniche ": maggiori spese postali e telefoniche derivante dall'attività dell'O.d.C.;

- "altri costi": costi aggiuntivi non definibili derivanti dall'attività dell'O.d.C.

Prato

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Avv. Giovanni Bonanni

Avv. Lamberto Galletti